BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 09:05:58 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:20:07 UTC

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2026
407/2026/R/COM

PRIME DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2026, N. 136, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1788, RELATIVA A NORME COMUNI PER I MERCATI INTERNI DEL GAS RINNOVABILE, DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1406ª riunione del 3 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE (di seguito: direttiva (UE) 2024/1788);
- il regolamento (CE) 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (di seguito: regolamento (CE) 401/2009);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (di seguito: regolamento (UE) 2018/1999);
- il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (di seguito: regolamento (UE) 2021/1119);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (di seguito: regolamento (UE) 2022/869);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136 (di seguito: decreto legislativo 136/26);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11) e i relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 296/2015/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL, e il relativo Allegato A (di seguito: Requisiti minimi trasmissione elettrica);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2023, 532/2023/R/GAS recante modifiche ai requisiti minimi e approvazione dei Criteri applicativi dell'analisi costi benefici degli interventi di sviluppo della rete di trasporto del gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1° ottobre 2024, 392/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 392/2024/R/COM), in materia di scenari dei Piani di sviluppo delle reti energetiche;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 170/2025/R/GAS di aggiornamento delle disposizioni in materia di Piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, e il relativo Allegato A (di seguito: Requisiti minimi trasporto gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/rif e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 136/26 che ha recepito la direttiva (UE) 2024/1788, modificando, tra l'altro, i decreti legislativi 164/00 e 93/11, ha definito il quadro normativo nazionale per l'organizzazione e il funzionamento del mercato dell'idrogeno, e ha integrato la disciplina vigente in materia di gas naturale; tale decreto ha attribuito all'Autorità, ai sensi della citata direttiva, le funzioni di autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabiliti dalla legge 481/95;
- il citato decreto ha altresì attribuito all'Autorità nuovi compiti in materia di:
 a) pianificazione delle infrastrutture e approvazione degli scenari comuni di sviluppo dei sistemi energetici (elettricità, gas, idrogeno);
 b) *unbundling* e certificazione nel settore dell'idrogeno, prevedendo in particolare:
 i. la separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale dalle altre attività non connesse al trasporto, al fine di evitare discriminazioni nella gestione della rete e negli incentivi delle imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti;

ii. la designazione e certificazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno conformemente ai modelli di separazione per i gestori di trasporto del gas naturale già previsti dalla previgente direttiva 2009/73/CE;
iii. la separazione della contabilità delle attività esercite da un'impresa dell'idrogeno, come se ciascuna attività fosse svolta da un'impresa separata, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE:

- ai sensi dell'attuale regolazione in materia di pianificazione relativamente al settore del gas naturale definita nell'ambito dei Requisiti minimi trasporto gas:
 a) l'impresa maggiore di trasporto è tenuta a trasmettere all'Autorità e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il Piano decennale unico di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale entro il 28 febbraio di ciascun anno dispari (comma 2.4); il prossimo Piano deve essere dunque trasmesso entro il 28 febbraio 2027;
 b) contestualmente al Piano deve essere altresì presentato un Allegato dedicato ad eventuali interventi per la transizione energetica, distinto e separato dal Piano e non soggetto a valutazione dell'Autorità, che contenga una rappresentazione degli interventi per la transizione energetica in corso di studio o sviluppo e delle principali caratteristiche tecniche ed economiche (comma 4.4);
- ai sensi dell'attuale regolazione in materia di pianificazione relativamente alla trasmissione elettrica definita nell'ambito di Requisiti minimi trasmissione elettrica, il gestore del sistema di trasmissione è tenuto a trasmettere all'Autorità lo schema di Piano decennale entro il 31 gennaio degli anni dispari (comma 7.2); il prossimo Piano deve essere dunque trasmesso entro il 31 gennaio 2027;
- in materia di scenari alla base dei Piani di sviluppo delle reti energetiche, Snam Rete Gas S.p.A. e Terna S.p.A. hanno predisposto e pubblicato il 9 ottobre 2026 il "Documento di Descrizione degli Scenari 2026" (DDS 2026); tale documento è destinato a costituire la base comune di scenario per la predisposizione del Piano di sviluppo 2027 della rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
- le sopra richiamate disposizioni devono essere armonizzate al nuovo quadro normativo previsto dal decreto legislativo 136/26; in particolare:
 a) l'articolo 16 del decreto legislativo 93/11, come sostituito dall'articolo 27 del decreto legislativo 136/26, prevede la trasmissione all'Autorità e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cadenza biennale, di un Piano decennale comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno; il citato articolo stabilisce che il Piano sia strutturato in modo da consentire l'identificazione delle esigenze specifiche dei due vettori energetici, attraverso una modellizzazione separata e capitoli distinti dedicati alle rispettive reti, e

prevede che il Piano si basi su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti;

b) l'introduzione, nel novero delle competenze dell'Autorità, del compito di approvare gli scenari comuni per il Piano decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno e per il Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE:

- il decreto legislativo 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalle direttive europee del 2009 che hanno introdotto nuove disposizioni in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori; in particolare, il predetto decreto ha introdotto specifiche disposizioni per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica e di gestore del sistema di trasporto del gas naturale;
- in conformità a quanto previsto da tali disposizioni, con la deliberazione ARG/com 153/11 e in particolare con l'Allegato A, l'Autorità ha disciplinato la procedura di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione elettrica, prevedendo che tale certificazione possa avvenire in conformità a tre modelli di separazione dell'attività di trasporto e trasmissione dalle attività di produzione e fornitura: separazione proprietaria (cd. modello *Ownership Unbundling*, OU), gestore di trasporto indipendente (cd. modello *Independent Transmission Operator*, ITO), e gestore di sistema indipendente (cd. modello *Independent System Operator*, ISO);
- le sopra richiamate disposizioni devono essere armonizzate al nuovo quadro normativo previsto dal decreto legislativo 136/26; in particolare:
 a) ai sensi dell'articolo 33-*viciesquater* comma 1 del decreto legislativo 93/11, come aggiunto dal decreto legislativo 136/26, a decorrere dal 5 agosto 2026 i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale;
 b) ai sensi dell'articolo 33-*viciessepties* del decreto legislativo 93/11, come aggiunto dal decreto legislativo 136/26, un'impresa dell'idrogeno, prima di essere approvata e designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, è certificata ai sensi del medesimo articolo 33-*viciessepties* e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789, in conformità ai modelli di separazione previsti dal decreto legislativo 93/11;
 c) ai sensi del comma 5 dell'articolo 33-*viciessepties*, l'Autorità adotta una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, IN MATERIA DI *UNBUNDLING* CONTABILE:

- con il TIUC l'Autorità ha emanato le disposizioni di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, per i gestori del servizio idrico integrato e per i gestori del settore dei rifiuti urbani;
- tra le principali funzioni del TIUC rientrano la perimetrazione delle attività della filiera dei settori regolati nonché la definizione delle regole per la separazione del bilancio di esercizio degli operatori nelle suddette attività;
- l'articolo 33- *triciessemel* comma 2 del decreto legislativo 93/11, come aggiunto dal decreto legislativo 136/26, prevede che le imprese debbano tenere conti separati per ciascuna attività di trasporto dell'idrogeno, distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come se ciascuna attività fosse svolta da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza; il medesimo articolo prevede inoltre che gli attivi infrastrutturali delle imprese siano assegnati ai conti pertinenti e alla *regulatory asset base* separatamente per gli attivi di idrogeno, e che tale assegnazione sia resa trasparente.

RITENUTO CHE, IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE:

- le modifiche introdotte dal decreto legislativo 136/26 rendono necessario intervenire con urgenza sulle disposizioni relative alla predisposizione del prossimo Piano di sviluppo di trasporto del gas naturale, previsto nel 2027, affinché possa rappresentare anche le esigenze infrastrutturali connesse allo sviluppo delle reti di trasporto dell'idrogeno, in maniera adeguata rispetto alla necessità dell'Autorità di valutare anche tali progetti;
- non siano necessarie specifiche disposizioni urgenti per quanto riguarda il processo di predisposizione, e valutazione da parte dell'Autorità, degli scenari comuni dei Piani di sviluppo delle reti energetiche; ciò in quanto:
 a) il processo di predisposizione del DDS2026 è stato in larga misura condotto prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo 136/26;
 b) la valutazione da parte dell'Autorità del DDS2026 può comunque avvenire in tempo utile per la predisposizione dei Piani di sviluppo 2027;
 c) eventuali specifiche esigenze di modifica delle tempistiche o delle modalità di presentazione e consultazione dei Piani di sviluppo conseguenti alla valutazione da parte dell'Autorità del DDS2026 potranno essere considerate in sede di tale valutazione, anche in funzione delle scelte dell'Autorità in materia.

RITENUTO CHE, IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E *UNBUNDLING* CONTABILE:

- alla luce delle tempistiche dettate dal comma 5 dell'articolo 33-*viciessepties* per l'adozione della decisione di certificazione, sia opportuno l'adeguamento e

l'estensione delle procedure di certificazione di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/com 153/11 ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno;

- sia altresì necessario disporre che sia adeguata la disciplina di separazione contabile prevista dal TIUC, estendendo tale disciplina alle imprese dell'idrogeno, al fine di definire la perimetrazione delle attività della filiera, tra cui la stessa attività di trasporto, nonché di consentire la rendicontazione separata delle poste economiche e patrimoniali di dette attività a partire dall'esercizio 2027;
- possa invece essere rimandato ad un momento successivo il procedimento per l'adeguamento della disciplina degli obblighi di separazione funzionale delle attività infrastrutturali dei settori dell'energia, attualmente contenuta nella deliberazione 296/2015/R/COM e nel relativo allegato TIUF, estendendola alle attività infrastrutturali dell'idrogeno diverse dal trasporto, quali la distribuzione, lo stoccaggio e la gestione di terminali dell'idrogeno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in materia di pianificazione delle infrastrutture idrogeno:
 a) prevedere che il Piano unico di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, previsto nel 2027, comprenda, ai fini della valutazione dell'Autorità, anche i progetti relativi alle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno e alla riconversione di infrastrutture esistenti, secondo modalità che consentano di distinguere chiaramente le esigenze dei due vettori energetici e di valutarne la coerenza con gli scenari comuni approvati dall'Autorità;
 b) in particolare, prevedere che il Piano di sviluppo 2027 rappresenti separatamente le esigenze infrastrutturali relative al gas naturale e all'idrogeno, attraverso sezioni e mappature distinte, ferma restando la necessità di assicurare una valutazione coordinata dei fabbisogni e delle possibili sinergie tra i due vettori energetici;
 c) prevedere che, ai fini della presentazione e valutazione dei progetti relativi al trasporto dell'idrogeno, siano fornite nel Piano di sviluppo 2027 almeno le seguenti informazioni:
 i. descrizione del progetto, caratteristiche tecniche dell'infrastruttura e relativo cronoprogramma;
 ii. assunzioni sulla domanda e l'offerta di idrogeno sottostanti il progetto, localizzazione degli utenti effettivi e potenziali, ed esigenze di sviluppo infrastrutturale soddisfatte;
 iii. alternative infrastrutturali e non infrastrutturali considerate, comprese le opzioni di riconversione a idrogeno delle infrastrutture esistenti e il potenziale soddisfacimento delle esigenze di sviluppo mediante altri vettori energetici;
 iv. costi di investimento e di esercizio, benefici attesi, e analisi necessarie a supportare la valutazione del progetto;

v. valutazione della coerenza delle assunzioni sottostanti il progetto con gli scenari comuni, e della coerenza del progetto con la pianificazione nazionale ed europea delle infrastrutture energetiche;

d) prevedere una specifica scadenza al 30 aprile 2027 per l'invio, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, delle informazioni relative ai progetti idrogeno di cui alla precedente lettera c);
e) prevedere una specifica scadenza al 31 dicembre 2026 per l'invio all'impresa maggiore di trasporto, da parte dei soggetti promotori di progetti di trasporto dell'idrogeno, delle informazioni di cui alla precedente lettera c);
f) rimandare a successivo provvedimento, da sottoporre a consultazione pubblica nel corso del 2027, una più organica revisione dei Requisiti minimi trasporto gas al fine di assicurarne la piena coerenza con le previsioni di cui al decreto legislativo 136/26;

- in materia di *unbundling* contabile e certificazione, prevedere con successivo provvedimento, l'adeguamento della procedura di certificazione e della disciplina di separazione contabile, da sottoporre a consultazione pubblica stabilendo al contempo che tale provvedimento riguardi, fra l'altro:
 a) l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina di certificazione al trasporto dell'idrogeno;
 b) la procedura di certificazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, anche in relazione a paesi terzi;
 c) i modelli di separazione dei gestori di trasporto dell'idrogeno, nonché i relativi requisiti e le eventuali deroghe applicabili;
 d) la perimetrazione delle attività della filiera dell'idrogeno;
 e) l'ambito di applicazione della separazione contabile per le imprese operanti nel settore dell'idrogeno e le deroghe applicabili;
 f) i regimi di separazione contabile applicabili;
 g) eventuali ulteriori aggiornamenti necessari al corretto recepimento degli interventi normativi

DELIBERA

1. di prevedere che il Piano unico di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale previsto nel 2027 comprenda, ai fini della valutazione dell'Autorità, anche i progetti relativi alle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno e alla riconversione di infrastrutture esistenti, secondo modalità che consentano di distinguere chiaramente le esigenze dei due vettori energetici e di valutarne la coerenza con gli scenari comuni approvati dall'Autorità, secondo quanto precisato nella premessa al presente provvedimento;
2. di prevedere, secondo quanto precisato nella premessa al presente provvedimento:
 a. una specifica scadenza al 31 dicembre 2026 per l'invio all'impresa maggiore di trasporto, da parte dei soggetti promotori di progetti di trasporto

dell'idrogeno, delle informazioni utili ai fini della successiva valutazione dell'Autorità;

b. una specifica scadenza al 30 aprile 2027 per l'invio all'Autorità, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, delle informazioni relative ai progetti di trasporto dell'idrogeno ai fini della successiva valutazione;

3. di rimandare la valutazione di eventuali specifiche e ulteriori esigenze di modifica delle tempistiche o delle modalità di presentazione e consultazione dell'edizione 2027 dei Piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, prevedendo al contempo che la suddetta valutazione avvenga contestualmente alla valutazione del Documento di Descrizione degli Scenari 2026 da parte dell'Autorità;
4. di prevedere che, con successivi provvedimenti, sia disposto l'adeguamento delle procedure di certificazione di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/com 153/11 e della disciplina di separazione contabile di cui al TIUC, al fine di estenderne l'applicazione alle imprese dell'idrogeno;
5. qualora ritenuto opportuno ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente punto 4., di pubblicare documenti per la consultazione e di convocare audizioni e tavoli tecnici con i soggetti interessati;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua